

COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

***Parere sulla deliberazione di
riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4,
D.Lgs 118/2011 e contestuale variazione
al bilancio di previsione 2018-2020***

L'organo di revisione

Dott. Marica Dalmonego

Dati del Revisore unico

MARICA DALMONEGO

VIA BRENNERO N. 52 – 38122 TRENTO

TEL. 0461/822824

Fax 0461/822377

Posta elettronica m.dalmonego@studioghidoni.it PEC marica.dalmonego@pec.odctrento.it

PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Il sottoscritto Revisore dott.ssa Marica Dalmonego

- Ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, trasmessa a questo revisore relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4, D.Lgs. 118/2011 con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- Visti i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni da effettuare per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 e per la variazione di bilancio 2018/2020, allegati alla predetta proposta deliberativa;


premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

visto che:

- con deliberazione n. 14 di data 28.03.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria



enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento; richiamato, inoltre, il principio contabile generale n. 9 della prudenza del medesimo D.Lgs. 118/2011, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;


Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che ciascun servizio, in coordinamento con il servizio finanziario, ha effettuato i dovuti approfondimenti sui residui attivi e passivi al fine di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria.

Esaminata la proposta deliberativa richiamata in premessa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, dalle quale emerge quanto segue:

Risultanze residui attivi:

- residui attivi conservati: € 1.440.870,08, di cui € 1.199.454,10 in c/competenza e € 241.415,98 in c/residui



- residui attivi eliminati: € 9.592,09
- maggiori residui attivi accertati: € 153,65

Risultanze residui passivi:

- residui passivi conservati: € 802.380,01, di cui € 756.290,04 in c/competenza e € 46.089,97 in c/residui
- residui passivi eliminati: € 2.507,09

Emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di ulteriori spese già impegnate, ma non esigibili alla data del 31.12.2017, per complessivi € 26.652,47, di cui € 13.870,47 coperte da corrispondente rideterminazione del fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2018 e € 12.782,00 da entrate riaccertate di pari importo, secondo il seguente dettaglio:


PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati	€ =
Residui attivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati	€ =
Differenza = FPV Entrata 2018	€ =
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati	€ 26.652,47
Residui attivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati	€ 12.782,00
Differenza = FPV Entrata 2018	€ 13.870,47

Considerato che:

- il bilancio di previsione 2018-2020 risulta già approvato, il riaccertamento ordinario genera una sua contestuale variazione, al fine di inserire nello stesso le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri
- si rende necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2018-2020, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;
- al fine di reimputare i movimenti cancellati, è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione 2017-2019, nonché del bilancio di previsione 2018-2020;
- le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura



finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Considerato che il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 e la conseguente variazione di bilancio 2018/2020 rispettano la vigente normativa sopra richiamata;

Verificata:

- la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017;
- la correttezza formale e sostanziale delle variazioni di bilancio 2018/2020;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Daniela Santoni;

Ritenuto pertanto di dover formulare il parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore

ESPRIME

ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni sopra esposte, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui 2017. Principio 9.1, art. 3, comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118”.

Trento, 27 giugno 2018

Il Revisore

dott.ssa Marica Dalmonego

